Allegato **"E"** all'Atto Rep. n. 7840 Racc. n. 3388

STATUTO

"FONDAZIONE GIUSTINO FORTUNATO

per gli studi storici, economici, politici e sociali

di indirizzo meridionalistico"

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

Tra il "COMUNE DI RIONERO IN VULTURE", la "REGIONE BASILICATA", la "PROVINCIA DI POTENZA" e la "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA", è costituita la:

"FONDAZIONE GIUSTINO FORTUNATO

per gli studi storici, economici, politici e sociali

di indirizzo meridionalistico".

ARTICOLO 2 – SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Rionero in Vulture (PZ), con indirizzo provvisorio presso il Palazzo Giustino Fortunato, alla via Garibaldi n. 2.

ARTICOLO 3 - SCOPO

La Fondazione, aconfessionale ed apartitica, non ha scopo di lucro. Essa fonda le proprie radici in un territorio che ha dato i natali ad illustri meridionalisti, ed ha lo scopo di porsi quale centro propulsore - in ambito locale, regionale e nazionale - per la diffusione dello studio, l'approfondimento e la ricerca in materie

storiche, politiche, economiche e sociali, con particolare riferimento ai settori:

a1) della storia del Mezzogiorno;

a2) dell'economia;

a3) delle formazioni sociali;

a4) delle comunità locali;

a5) delle istituzioni pubbliche;

b) dei loro riflessi in ambito comunitario ed internazionale.

Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà svolgere attività di studio, di promozione e di intervento sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, simposi ed ogni altra iniziativa anche editoriale o artistica rispondente alle finalità statutarie, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio.

Più specificamente, la Fondazione potrà perseguire le sue finalità sia promuovendo studi storici, economici e socio-politici, in via teorica e generale, sia collaborando a ricerche legate alle esigenze del territorio e delle istituzioni locali, con particolare riferimento alla loro integrazione nel sistema delle opportunità e dei vincoli economici e sociali nazionali, comunitari e internazionali.

Le attività citate si svilupperanno, direttamente o indirettamente, con prestazioni a favore di istituti ed enti aventi

scopi analoghi anche attraverso una costante sinergia a livello internazionale di uomini ed esperienze.

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla somma di € 50.000,00 (Euro cinquantamila virgola zero zero) messa a disposizione dai Fondatori all'atto della costituzione dell'Ente, conformemente a quanto previsto dall'art.3 comma 4 del Regolamento di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le persone giuridiche private, adottato con delibera di Consiglio Regionale n. 276 del 23 aprile 2007;
- dai contributi in danaro versati a tale titolo dai Sostenitori;
- dai contributi di qualsiasi natura, lasciti o donazioni apportati dai Fondatori, dai Sostenitori, da società, enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione da parte dei Fondatori, dei Sostenitori, di società, enti pubblici e privati ovvero di privati cittadini;
- dalle somme derivanti dai redditi e dagli avanzi di esercizio che il Consiglio Direttivo statuirà che siano finalizzati all'incremento del patrimonio.

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi patrimoniali di alcun tipo.

ARTICOLO 5 – MEZZI ECONOMICI PER LA GESTIONE

La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini dalle rendite patrimoniali e da qualsiasi contributo che perverrà da parte dei Fondatori, dei Sostenitori, di società, enti pubblici e privati ovvero di privati cittadini, espressamente destinato all’attuazione degli scopi statutari e non all’incremento del patrimonio.

I Fondatori, annualmente, valuteranno i programmi operativi proposti ed adegueranno, su richiesta del Consiglio Direttivo della Fondazione ed in base a proprie autonome decisioni, la misura della loro partecipazione finanziaria.

ARTICOLO 6 – I FONDATORI

I Fondatori durano in carica senza limiti di tempo, decadono per estinzione o dimissioni e sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da questi delegata nei modi di legge.

Spetta ai Fondatori:

- nominare il Presidente della Fondazione, individuandolo tra i professori ordinari o associati degli Atenei italiani che si siano occupati nei loro studi di problemi inerenti la storia del Mezzogiorno in età moderna e contemporanea;

- nominare il Consiglio Direttivo della Fondazione, sostituendone i membri alla scadenza del mandato, ovvero in caso di morte o dimissioni;
- nominare il Comitato scientifico;
- approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione annuale, esprimendo un parere di conformità con il progetto culturale della Fondazione;
- modificare lo statuto;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi soci, quali Sostenitori, ovvero all'espulsione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le finalità proprie della Fondazione ovvero arrechino grave pregiudizio al prestigio della stessa;
- discutere ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei Fondatori.

I Fondatori si riuniscono su convocazione del Presidente della Fondazione; per la prima volta, si riuniscono su convocazione del Sindaco pro-tempore del Comune di Rionero in Vulture.

Della avvenuta convocazione e degli argomenti da discutere deve essere data comunicazione scritta a ciascun Fondatore almeno otto giorni prima della data della riunione.

Le deliberazioni dei Fondatori sono valide se adottate con la

presenza della maggioranza degli stessi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni dei Fondatori sarà redatto verbale a cura del Presidente della Fondazione e conservato in apposito libro dei verbali.

Per le modifiche allo statuto, il verbale verrà redatto da Notaio.

ARTICOLO 7 – I SOSTENITORI

Sono sostenitori della Fondazione l'Università degli Studi della Basilicata, l'ANIMI (Associazione per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia) e il Centro Studi per la Storia Sociale della Basilicata "Nino Calice".

Possono, inoltre, ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private o gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono allo sviluppo della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, anche mediante contributi in denaro determinati annualmente, nelle forme e misure più congrue, dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- i Fondatori
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

- il Direttore;

- il Revisore dei conti;

- il Comitato scientifico;

- i Sostenitori.

Per l'esercizio delle cariche non verrà riconosciuto alcun compenso.

ARTICOLO 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di un altro mandato consecutivo.

Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Adotta, in caso di emergenza, tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli, nella successiva seduta ,al Consiglio Direttivo.

Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni dei Fondatori;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- all'occorrenza, e nell'ambito delle sue attribuzioni, nomina procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette componenti, nominati ciascuno da ciascun Fondatore quanto

ai primi quattro ed i restanti tre, collegialmente, dai Sostenitori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, il Vice Presidente che esercita le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari o utili all'efficienza della Fondazione, al raggiungimento degli scopi statutari ed allo sviluppo della stessa.

In generale, il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare:

- redige il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione annuale;
- fissa la destinazione di eventuali contributi;
- delibera l'impiego dei mezzi necessari al funzionamento della Fondazione;
- delibera i regolamenti interni;
- può creare comitati consultivi, determinandone i compiti e nominandone i componenti;
- propone il contributo annuo, in danaro, che verrà versato dai

Fondatori e dai Sostenitori al fine di integrare il Fondo di dotazione della Fondazione e di sostenerne i programmi annuali di attività;

- dispone il più conveniente impiego del patrimonio;

- delibera l'eventuale accantonamento di parte delle somme derivanti dai redditi patrimoniali al fine di incrementare il patrimonio della Fondazione;

- nomina e licenzia il personale dipendente, eventualmente assunto e ad esso assimilato, determinandone il trattamento giuridico ed economico;

- nomina il Revisore dei conti della Fondazione, sostituendolo alla scadenza del mandato, ovvero in caso di morte o dimissioni;

- convoca i Sostenitori per l'elezione dei loro rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente che lo presiede con lettera raccomandata da spedirsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax, e e-mail certificata da inviarsi almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere inoltre convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei suoi

membri.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 12 – IL DIRETTORE

Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, può procedere alla nomina di un Direttore. Il Direttore collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, predispone lo schema di bilancio consuntivo, funge da segretario del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali, dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente.

ARTICOLO 13 – IL REVISORE DEI CONTI

La vigilanza contabile sulla amministrazione della Fondazione è esercitata dal Revisore dei conti, nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di un mandato consecutivo.

ARTICOLO 14 – IL COMITATO SCIENTIFICO

I Fondatori procedono alla nomina - tra le personalità regionali e nazionali più autorevoli nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione - di un Comitato Scientifico, composto da sette

componenti.

Il Comitato elegge tra i suoi componenti un Coordinatore.

Il Comitato fornisce il proprio parere consultivo agli organi statutari sulle iniziative culturali, con particolare riguardo alla organizzazione di convegni, seminari, iniziative editoriali ed artistiche, progetti di ricerca e di comunicazione a stampa e multimediale ed alla concessione di sovvenzioni, premi e borse di studio.

Il Comitato dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per un altro mandato consecutivo.

ARTICOLO 15 – GESTIONE ANNUALE E BILANCIO

La gestione della Fondazione inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla formazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dei Fondatori entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno. Il bilancio consuntivo e la relazione finale dovranno comunque essere sottoposti al visto di compatibilità con il progetto della Fondazione espresso dai Fondatori.

Gli eventuali utili o avanzi dell'esercizio saranno destinati sia all'incremento del patrimonio sia alla realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale.

ARTICOLO 16 – LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

Nel caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri organismi aventi analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Sottoscritto:

ANTONIO PLACIDO

VITO DE FILIPPO

PIERO LACORAZZA

MARIO BOZZO

CLEMENTE CARLUCCI - TESTE

ANTONIO PEPE - TESTE

VITO PACE Notaio (segue sigillo)



VITO PACE

Repertorio n. 26261 Raccolta n. 16241

VERBALE DI ADUNANZA DEI FONDATORI

della "FONDAZIONE GIUSTINO FORTUNATO per gli studi storici, economici, politici e sociali di indirizzo meridionalistico"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei**,** il giorno diciotto**,** del mese di marzo, in Potenza, nel mio studio, alla via Nazario Sauro n. 102, alle ore sedici e quindici minuti.

18 MARZO 2026

Registrato a Potenza il 19 marzo 2026 al n. 1112 serie 1T

Avanti a me Avv. **VITO PACE,** Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina,

è presente il signor:

- DI NITTO Avv. Mario, nato ad Isernia il 28 febbraio 1984, domiciliato per la carica in Rionero in Vulture (PZ), ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del "COMUNE DI RIONERO IN VULTURE";

quale "COMUNE DI RIONERO IN VULTURE", avente sede in Rionero in Vulture (PZ), alla via Raffaele Ciasca n. 8, codice fiscale 85000990763, è socio Fondatore della **"FONDAZIONE GIUSTINO FORTUNATO per gli studi storici, economici, politici e sociali di indirizzo meridionalistico"**, con sede in Rionero in Vulture (PZ), presso il Palazzo Giustino Fortunato, alla via Giuseppe Garibaldi n. 2, codice fiscale n. 93021920769 , costituita giusta l'atto ai miei rogiti, in data 3 ottobre 2009, rep. n. 7840/3388, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Potenza in data 21 ottobre 2009, al n. 5145 serie 1T;

Fondazione iscritta in data 1 dicembre 2010, al n. 191 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Potenza - Ufficio Territoriale del Governo.

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono qui convenuti i Soci Fondatori della predetta Fondazione per costituirsi in Assemblea totalitaria, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui appresso, ed invita me Notaio a redigere il Verbale dell'Adunanza medesima.

Al che, aderendo io Notaio, do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, su designazione unanime dei presenti, lo stesso Comparente, DI NITTO Avv. Mario, il quale constata e dà atto:

1) che sono presenti, in proprio e per delega, tutti i Fondatori e precisamente:

- **"COMUNE DI RIONERO IN VULTURE"**, in persona di esso Comparente, DI NITTO Avv. Mario, quale Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del predetto Ente;

- **"REGIONE BASILICATA",** in persona del Direttore Generale presso la Presidenza della Giunta regionale, DEL CORSO Dott. Donato, nato a Potenza il 13 gennaio 1966, a quanto in oggetto autorizzato giusta delega rilasciata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale di Basilicata e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Ente, Dott. Vito Bardi, nato a Potenza il 18 settembre 1951; delega in data odierna che, riscontrata esatta, viene acquisita agli atti della Fondazione;

- **"PROVINCIA DI POTENZA"**, in persona del Presidente pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Ente, signor GIORDANO Avv. Chri-

stian, nato a Polla (SA) il 24 luglio 1985 ;

2) che, dei summenzionati presenti, esso stesso Presidente ha provveduto ad accertarne l'identità e la legittimazione all'intervento;

3) che, pertanto, essendo presenti tutti i Fondatori, la presente Adunanza deve ritenersi validamente costituita, anche in mancanza di convocazione.

Quindi gli intervenuti stabiliscono gli argomenti da trattarsi nella presente Assemblea, sui quali si dichiarano sufficientemente informati nel seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifiche degli articoli 1, 7 (primo comma), 10 (primo comma), 14 (primo comma) e 11 (primo comma) del vigente Statuto;

2) delibere ulteriori ed eventuali.

Iniziando la discussione **congiunta dei punti posti all'Ordine del Giorno**, il Presidente ricorda all'Adunanza come, in sede costituzione della Fondazione - giusta il succitato atto per Notar Pace in data 3 ottobre 2009, rep. n. 7840/3388 - tra i Soci Fondatori intervenne anche la "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA", con sede in Cosenza e tra i Soci Sostenitori intervenne anche l'Associazione non riconosciuta denominata "CENTRO STUDI PER LA STORIA SOCIALE DELLA BASILICATA NINO CALICE", con sede in Rionero in Vulture (PZ).

Con Verbale in data 19 ottobre 2024 - debitamente acquisito agli atti della Fondazione - l'Assemblea della suddetta Associazione non riconosciuta "CENTRO STUDI PER LA STORIA SOCIALE DELLA BASILICATA NINO CALICE" ha deliberato lo scioglimento della stessa.

Con nota in data 28 marzo 2025, prot. n. 93/2025 - debitamente acquisita agli atti della Fondazione - il Direttore della "FONDAZIONE CASSA DI RISPAR-

MIO DI CALABRIA E DI LUCANIA" ha comunicato il proprio recesso da Socio della Fondazione de qua, giusta la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2025.

Proseguendo, il Presidente fa presente all'Adunanza come, stante quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'aggiornamento della compagine dei Soci, essendosi ristretto il numero dei Soci Fondatori (dagli originari quattro agli attuali tre) e dei Soci Sostenitori (dagli originari tre agli attuali due), deliberando le necessarie e conseguenti modifiche statutarie, per le quali si rende necessario l'intervento dell'odierno Notaio verbalizzante, ai sensi di quanto prescritto dall'ultimo comma dell'articolo sei del vigente Statuto.

Più precisamente, gli attuali Soci Fondatori sono il Comune di Rionero in Vulture, la Regione Basilicata e la Provincia di Potenza, per cui si rende necessario modificare in tal senso l'articolo 1 del vigente Statuto.

Gli attuali Soci Sostenitori sono l'Università degli Studi della Basilicata e l'Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (A.N.I.M.I.), per cui si rende necessario modificare in tal senso il primo comma dell'articolo 7 del vigente Statuto.

Continuando, il Presidente fa presente come si renda altresì necessario modificare anche il primo comma dell'articolo 10 del vigente Statuto, il quale prevedeva - nella sua versione originaria, attualmente vigente e di cui appunto si propone la modifica - la composizione del Consiglio Direttivo della Fondazione in sette membri, nominati ciascuno da ciascun Fondatore, quanto ai primi quattro ed i restanti tre, collegialmente, dai Sostenitori.

Stante quanto sopra, il Presidente propone quindi all'Adunanza di restringe-

re la composizione numerica del Consiglio Direttivo da sette a cinque componenti, prevedendo come i primi tre siano nominati da ciascun Fondatore ed i restanti due, non più collegialmente bensì da ciascuno dei Sostenitori.

Specularmente, propone di restringere la composizione numerica del Comitato Scientifico da sette a cinque componenti, precisando espressamente che tre di essi sono nominati dal ciascuno dei Fondatori e i restanti due da ciascuno dei Sostenitori, modificando conseguentemente il primo comma dell'articolo 14 del vigente Statuto.

Propone infine - per evidenti ragioni di maggiore snellezza e di più immediata operatività - di modificare il primo comma dell'articolo 11 del vigente Statuto, nel senso di prevedere come la convocazione del Consiglio direttivo da parte del Presidente possa avvenire, oltre che con lettera raccomandata da spedirsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima della data fissata, anche con altra modalità, pure di carattere telematico, che dia però prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Concludendo, il Presidente informa l'Adunanza che, una volta modificato il suddetto Statuto nei termini suindicati e proceduto al deposito dello stesso, nella sua versione aggiornata, presso la competente Autorità di Governo e, segnatamente, presso la Prefettura di Potenza - Ufficio Persone Giuridiche, si procederà alla convocazione di una nuova Adunanza per procedere al rinnovo degli Organi della Fondazione (Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico) il cui mandato è, ad oggi, scaduto.

Il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a deliberare in merito a quanto sopra esposto.

L'Adunanza, udito quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione,

alla unanimità dei voti espressi per manifestazione orale, come da accertamento compiuto dal Presidente stesso,

DELIBERA:

1) di prendere atto del **recesso** da **Socio Fondatore** della "FONDAZIONE GIUSTINO FORTUNATO per gli studi storici, economici, politici e sociali di indirizzo meridionalistico", della **"FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA"** e, conseguentemente, di **modificare l'articolo 1** del **vigente Statuto** nel seguente letterale tenore:

" ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Tra il "COMUNE DI RIONERO IN VULTURE", la "REGIONE BASILICATA" e la "PROVINCIA DI POTENZA" è costituita la:

"FONDAZIONE GIUSTINO FORTUNATO

per gli studi storici, economici, politici e sociali

di indirizzo meridionalistico". ";

2) di prendere atto dello scioglimento dell'Associazione non riconosciuta denominata "CENTRO STUDI PER LA STORIA SOCIALE DELLA BASILICATA NINO CALICE" e, conseguentemente, di **modificare il primo comma dell'articolo 7** del **vigente Statuto** nel seguente letterale tenore:

"ARTICOLO 7 – I SOSTENITORI

Sono sostenitori della Fondazione la "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA" e la "ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA (A.N.I.M.I.).

..... ";

3) di modificare, conseguentemente, il **primo comma dell'articolo 10** del vigente Statuto, nel seguente letterale tenore:

"ARTICOLO 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque componenti, nominati da ciascun Fondatore quanto ai primi tre e i restanti due da ciascuno dei Sostenitori.

…….. ";

4) di modificare, conseguentemente, il **primo comma dell'articolo 14** del vigente Statuto, nel seguente letterale tenore:

"ARTICOLO 14 – IL COMITATO SCIENTIFICO

E' costituito un Comitato Scientifico composto da cinque componenti, di cui i primi tre nominati da ciascuno dei Fondatori e i restanti due da ciascuno dei Sostenitori, scelti tra le personalità regionali e nazionali più autorevoli nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

…….. ".

5) di modificare, per le ragioni come sopra esposte dal Presidente, il **primo comma dell'articolo 11** del vigente Statuto, nel seguente letterale tenore:

"ARTICOLO 11 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente che lo presiede con lettera raccomandata, ovvero con altra modalità anche telematica che dia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, da spedirsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax, e e-mail certificata da inviarsi almeno tre giorni prima.

…….. ".

Fermi ed immutati, in ogni loro parte, i restanti commi dei suddetti articoli 7, 10, 14 e 11, nonché gli altri articoli del vigente Statuto della Fondazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Adunanza alle ore diciassette, dopo che l'Adunanza medesima ha delegato l'Avv. Mario DI NITTO a compiere tutte le pratiche necessarie e presentare la documentazione richiesta dall' Autorità Territoriale di Governo ai fini dell'annotazione delle deliberazioni come sopra assunte nel Registro delle Persone Giuridiche in essere presso la Prefettura di Potenza, autorizzandolo espressamente a fare tutto quanto necessario o anche solo opportuno nel caso di ulteriori richieste provenienti dalla medesima Autorità.

All'uopo, il Comparente consegna a me Notaio il nuovo testo dello Statuto della Fondazione, con le modifiche come sopra deliberate che, debitamente sottoscritto dal Comparente stesso e da me Notaio, si allega al presente Verbale sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per dispensa avuta dal Comparente medesimo.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della Fondazione.

E richiesto io Notaio, ho redatto il presente Verbale fatto in Potenza, ove sopra, che viene sottoscritto in fine ed a margine degli altri fogli dal Comparente e da me Notaio, essendo le ore diciassette e dieci minuti, previa lettura da me datane al Comparente medesimo il quale, a mia richiesta, lo dichiara conforme a verità ed alla sua volontà.

Consta l'atto di tre fogli dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio sulle prime intere otto pagine e righi sei della presente.

Sottoscritto:

MARIO DI NITTO

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo)

Allegato **"A"** all'Atto Rep. n. 26261 Racc. n. 16241

STATUTO

"FONDAZIONE GIUSTINO FORTUNATO

per gli studi storici, economici, politici e sociali

di indirizzo meridionalistico"

****

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

Tra il "COMUNE DI RIONERO IN VULTURE", la "REGIONE BASILICATA" e la "PROVINCIA DI POTENZA" è costituita la:

"FONDAZIONE GIUSTINO FORTUNATO

per gli studi storici, economici, politici e sociali

di indirizzo meridionalistico".

ARTICOLO 2 – SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Rionero in Vulture (PZ), con indirizzo provvisorio presso il Palazzo Giustino Fortunato, alla via Garibaldi n. 2.

ARTICOLO 3 - SCOPO

La Fondazione, aconfessionale ed apartitica, non ha scopo di lucro.

Essa fonda le proprie radici in un territorio che ha dato i natali ad illustri meridionalisti, ed ha lo scopo di porsi quale centro propulsore - in ambito locale, regionale e nazionale - per la diffusione dello studio, l'approfondimento e la ricerca in materie storiche, politiche, economiche e sociali, con particolare riferimento ai settori:

a1) della storia del Mezzogiorno;

a2) dell'economia;

a3) delle formazioni sociali;

a4) delle comunità locali;

a5) delle istituzioni pubbliche;

b) dei loro riflessi in ambito comunitario ed internazionale.

Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà svolgere attività di studio, di promozione e di intervento sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, simposi ed ogni altra iniziativa anche editoriale o artistica rispondente alle finalità statutarie, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio.

Più specificamente**,** la Fondazione potrà perseguire le sue finalità sia promuovendo studi storici, economici e socio-politici, in via teorica e generale, sia collaborando a ricerche legate alle esigenze del territorio e delle istituzioni locali, con particolare riferimento alla loro integrazione nel sistema delle opportunità e dei vincoli economici e sociali nazionali, comunitari e internazionali.

Le attività citate si svilupperanno, direttamente o indirettamente, con prestazioni a favore di istituti ed enti aventi scopi analoghi anche attraverso una costante sinergia a livello internazionale di uomini ed esperienze.

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla somma di € 50.000,00 (Euro cinquantamila virgola zero zero) messa a disposizione dai Fondatori all'atto della costituzione dell'Ente, conformemente a quanto previsto dall'art.3 comma 4 del Regolamento di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le persone giuridiche private, adottato con delibera di Consi-

glio Regionale n. 276 del 23 aprile 2007;

- dai contributi in danaro versati a tale titolo dai Sostenitori;

- dai contributi di qualsiasi natura, lasciti o donazioni apportati dai Fondatori, dai Sostenitori, da società, enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione da parte dei Fondatori, dei Sostenitori, di società, enti pubblici e privati ovvero di privati cittadini;

- dalle somme derivanti dai redditi e dagli avanzi di esercizio che il Consiglio Direttivo statuirà che siano finalizzati all'incremento del patrimonio.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi patrimoniali di alcun tipo.

ARTICOLO 5 – MEZZI ECONOMICI PER LA GESTIONE

La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini dalle rendite patrimoniali e da qualsiasi contributo che perverrà da parte dei Fondatori, dei Sostenitori, di società, enti pubblici e privati ovvero di privati cittadini, espressamente destinato all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio.

I Fondatori, annualmente, valuteranno i programmi operativi proposti ed adegueranno, su richiesta del Consiglio Direttivo della Fondazione ed in base a proprie autonome decisioni, la misura della loro partecipazione finanziaria.

ARTICOLO 6 – I FONDATORI

I Fondatori durano in carica senza limiti di tempo, decadono per estinzione

o dimissioni e sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da questi delegata nei modi di legge.

Spetta ai Fondatori:

- nominare il Presidente della Fondazione, individuandolo tra i professori ordinari o associati degli Atenei italiani che si siano occupati nei loro studi di problemi inerenti la storia del Mezzogiorno in età moderna e contemporanea;

- nominare il Consiglio Direttivo della Fondazione, sostituendone i membri alla scadenza del mandato, ovvero in caso di morte o dimissioni;

- nominare il Comitato scientifico;

- approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione annuale, esprimendo un parere di conformità con il progetto culturale della Fondazione;

- modificare lo statuto;

- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi soci, quali Sostenitori, ovvero all'espulsione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le finalità proprie della Fondazione ovvero arrechino grave pregiudizio al prestigio della stessa;

- discutere ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei Fondatori.

I Fondatori si riuniscono su convocazione del Presidente della Fondazione; per la prima volta, si riuniscono su convocazione del Sindaco pro-tempore del Comune di Rionero in Vulture.

Della avvenuta convocazione e degli argomenti da discutere deve essere data comunicazione scritta a ciascun Fondatore almeno otto giorni prima

della data della riunione.

Le deliberazioni dei Fondatori sono valide se adottate con la presenza della maggioranza degli stessi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni dei Fondatori sarà redatto verbale a cura del Presidente della Fondazione e conservato in apposito libro dei verbali.

Per le modifiche allo statuto, il verbale verrà redatto da Notaio.

ARTICOLO 7 – I SOSTENITORI

Sono sostenitori della Fondazione la "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA" e la "ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA (A.N.I.M.I.)".

Possono, inoltre, ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private o gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono allo sviluppo della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, anche mediante contributi in denaro determinati annualmente, nelle forme e misure più congrue, dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- i Fondatori
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore;
- il Revisore dei conti;
- il Comitato scientifico;
- i Sostenitori.

Per l'esercizio delle cariche non verrà riconosciuto alcun compenso.

ARTICOLO 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di un altro mandato consecutivo.

Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Adotta, in caso di emergenza, tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli, nella successiva seduta, al Consiglio Direttivo.

Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni dei Fondatori;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- all'occorrenza, e nell'ambito delle sue attribuzioni, nomina procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque componenti, nominati da ciascun Fondatore quanto ai primi tre e i restanti due da ciascuno dei Sostenitori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, il Vice Presidente che esercita le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari o utili all'efficienza della Fondazione, al raggiungimento degli scopi statutari ed allo sviluppo

della stessa.

In generale, il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare:

- redige il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione annuale;
- fissa la destinazione di eventuali contributi;
- delibera l'impiego dei mezzi necessari al funzionamento della Fondazione;
- delibera i regolamenti interni;
- può creare comitati consultivi, determinandone i compiti e nominandone i componenti;
- propone il contributo annuo, in danaro, che verrà versato dai Fondatori e dai Sostenitori al fine di integrare il Fondo di dotazione della Fondazione e di sostenerne i programmi annuali di attività;
- dispone il più conveniente impiego del patrimonio;
- delibera l'eventuale accantonamento di parte delle somme derivanti dai redditi patrimoniali al fine di incrementare il patrimonio della Fondazione;
- nomina e licenzia il personale dipendente, eventualmente assunto e ad esso assimilato, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- nomina il Revisore dei conti della Fondazione, sostituendolo alla scadenza del mandato, ovvero in caso di morte o dimissioni;
- convoca i Sostenitori per l'elezione dei loro rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente che lo presiede con lettera raccomandata, ovvero con altra mo-

dalità anche telematica che dia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, da spedirsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax, e e-mail certificata da inviarsi almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere inoltre convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 12 – IL DIRETTORE

Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, può procedere alla nomina di un Direttore. Il Direttore collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, predispone lo schema di bilancio consuntivo, funge da segretario del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali, dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente.

ARTICOLO 13 – IL REVISORE DEI CONTI

La vigilanza contabile sulla amministrazione della Fondazione è esercitata dal Revisore dei conti, nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di un mandato consecutivo.

ARTICOLO 14 – IL COMITATO SCIENTIFICO

E' costituito un Comitato Scientifico composto da cinque componenti, di cui i primi tre nominati da ciascuno dei Fondatori e i restanti due da cia-

scuno dei Sostenitori, scelti tra le personalità regionali e nazionali più autorevoli nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato elegge tra i suoi componenti un Coordinatore.

Il Comitato fornisce il proprio parere consultivo agli organi statutari sulle iniziative culturali, con particolare riguardo alla organizzazione di convegni, seminari, iniziative editoriali ed artistiche, progetti di ricerca e di comunicazione a stampa e multimediale ed alla concessione di sovvenzioni, premi e borse di studio.

Il Comitato dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per un altro mandato consecutivo.

ARTICOLO 15 – GESTIONE ANNUALE E BILANCIO

La gestione della Fondazione inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla formazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dei Fondatori entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno. Il bilancio consuntivo e la relazione finale dovranno comunque essere sottoposti al visto di compatibilità con il progetto della Fondazione espresso dai Fondatori.

Gli eventuali utili o avanzi dell'esercizio saranno destinati sia all'incremento del patrimonio sia alla realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale.

ARTICOLO 16 – LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

Nel caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri organismi aventi analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Sottoscritto:

MARIO DI NITTO

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo)

Io sottoscritto Avv. VITO PACE, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, firmata digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Potenza, 26 marzo 2026

Firmato digitalmente da
VITO PACE
C: IT
O: POTENZA:80008480768